

(N. 348)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei Deputati nella seduta del 1° aprile 1949 (V. Stampato N. 287)*

d'iniziativa del Deputato MOLINAROLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 APRILE 1949

Ricostituzione del comune di Caminata, in provincia di Piacenza.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il comune di Caminata, aggregato a quello di Nibbiano (Piacenza) con regio decreto 13 dicembre 1928, n. 3173, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del predetto decreto.

Il prefetto di Piacenza, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni suddetti.

#### Art. 2.

L'organico del comune di Nibbiano e quello del comune ricostituito di Caminata saranno stabiliti dal prefetto, sentite le amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti di ruolo, con i gradi relativi, non potrà essere superiore rispettivamente a quello organicamente assegnato a ciascuno dei comuni suindicati anteriormente alla loro unione.

Al personale già in servizio presso il comune di Nibbiano, che sarà inquadrato nell'organico del comune di Caminata, non potrà essere attribuita posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli goduti all'atto dell'inquadramento stesso.

#### Art. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Il Presidente della Camera dei Deputati*  
GRONCHI